



CAPITOLATO SPECIALE

ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UNICO OPERATORE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E SERVIZI COMPLEMENTARI E ACCESSORI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISMICO E RECUPERO DI EDIFICI DEL PATRIMONIO DI ARTE GENOVA E/O GESTITO

(Collaudi)

CUP: da definirsi per ogni contratto attuativo

CIG:

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. PRINCIPALI TERMINI E DEFINIZIONI.....	4
3. LEGGI, REGOLAMENTI, REGOLE TECNICHE.....	6
4. LINGUA UFFICIALE.....	7
5. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO.....	7
6. OGGETTO, AMMONTARE, DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI MINIMI GARANTITI.....	7
6.1 Disposizioni generali sull'Accordo Quadro.....	7
6.2 Oggetto dell'Accordo Quadro.....	9
6.3 Ammontare dell'Accordo Quadro.....	10
6.4 Durata dell'Accordo Quadro e rinnovo.....	11
6.5 Contratti attuativi minimi garantiti.....	11
7. CONTENUTO DEI SERVIZI.....	11
7.1 Progettazione Definitiva.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.2 Progettazione Esecutiva.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.3 Coordinamento della Sicurezza.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.3.1 Coordinamento in fase di progettazione.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.3.2 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.4 Ufficio di direzione lavori.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.4.1 Direttore Lavori.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.4.2 Altri componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.5 Prestazioni opzionali accessorie.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.6 Esecuzione dei rilievi dei fabbricati.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
8. TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.....	18
9. ASSISTENZA TECNICA DELLA COMMITTENZA.....	19
10. VERIFICA E CONTROLLO DEGLI ELABORATI.....	20
11. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	20
12. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI.....	22
13. ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	22
14. RESPONSABILITA', REQUISITI, STRUTTURA, RAPPRESENTANZA E RESPONSABILE TECNICO DEL CONTRAENTE.....	24
15. PENALI.....	27
16. CAUZIONE DEFINITIVA.....	28
17. COPERTURE ASSICURATIVE.....	29
18. PAGAMENTI.....	29
19. VARIAZIONI.....	30
20. SOSPENSIONI E DILAZIONE DEI TERMINI.....	30
21. RISOLUZIONE, DIFFIDA AD ADEMPIERE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	31
22. SUBAPPALTO.....	33

23.	CESSIONE DELL'ACCORDO E/O DEI CONTRATTI, OPERAZIONI SOCIETARIE.....	34
24.	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.	35
25.	INCOMPATIBILITÀ.....	35
26.	SPESE	36
27.	OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA	36
28.	NORME DI RINVIO	36

1. PREMESSA

Al fine di razionalizzare le procedure di affidamento di incarichi professionali, la cui pluralità di affidamenti, e la conseguente pluralità di soggetti diversi con i quali interagire, determinano una gestione estremamente difficoltosa sia dal punto di vista delle risorse necessarie per verificare l'operato dei professionisti esterni sia sotto il profilo di ottenere un livello omogeneo e soddisfacente delle prestazioni affidate all'esterno, l'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia di Genova, per brevità di seguito "ARTE Genova", ha deciso di selezionare più operatori economici (uno per ogni lotto) cui affidare i servizi di ingegneria e architettura necessari per la realizzazione degli interventi di riqualificazione edilizia e di miglioramento sismico connessi alla gestione del Patrimonio Immobiliare di proprietà e gestito.

In particolare l'Azienda ha avviato un importante programma di riqualificazione energetica e sismica ricorrendo ai benefici fiscali di cui al DL 19.05.2020 n. 34 convertito con modificazioni con Legge 17.07.2020 n. 77. Sono stati inoltre avviati il programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare a valere sui fondi PNRR, oltre al programma "Sicuro, Verde e Sociale" a valere sul fondo complementare PNRR. I servizi di cui al presente accordo quadro saranno, pertanto, inerenti lavori di riqualificazione energetica e sismica, nonché recupero e ristrutturazione di edifici a destinazione residenziale.

La scelta volge anche al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, riducendo notevolmente il numero di procedure di affidamento e le spese ad esse connesse, ottimizzando le attività del personale concentrandole su quelle a maggior valore aggiunto ed infine rendendo possibile un'adeguata programmazione della spesa e il perseguimento di una finalità di risparmio.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto si riferisce alla procedura per l'affidamento di un Accordo Quadro con unico Contraente per lo svolgimento di Servizi di ingegneria e Architettura relativi a Progettazione, Direzione Lavori e servizi accessori.

La presente gara è indetta dall'ARTE Genova mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, del medesimo D. Lgs.

L'aggiudicazione è stata disposta con Decreto dell'Amministratore Unico n. del

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina gli incarichi professionali di natura tecnica, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura relative al collaudo tecnico-amministrativo, strutturale e specialistico-funzionale degli impianti, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile e successivi Decreti Attuativi del Codice, dal D. Lgs. 81/2008, dalle norme e regolamenti tutti disciplinanti le specifiche prestazioni,

dall'Accordo Quadro e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

2. PRINCIPALI TERMINI E DEFINIZIONI

Di seguito sono riportati i termini e le definizioni maggiormente utilizzate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto:

“Accordo” o “Accordo Quadro”: Accordo Quadro al quale si riferiscono i servizi oggetto della procedura in parola e le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, come da art. 54 del Codice. È bene specificare che l'istituto dell'Accordo Quadro non è un appalto pubblico, perché soltanto alcuni termini della prestazione da svolgere sono fissati. L'Accordo Quadro, il cui scopo è quello di stabilire le clausole principali relative agli appalti da aggiudicare, si configura pertanto come un vero e proprio “programma di contratti” tra l'ARTE Genova e il Contraente, presunto e non garantito, che riguarderà una pluralità di prestazioni da effettuarsi nel periodo di tempo di durata dell'Accordo stesso. Nel caso in specie, trattasi di Accordi conclusi tra l'ARTE Genova e l'operatore economico selezionato per il relativo Lotto, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante la durata dell'Accordo.

“Appaltatore”: il Contraente che, a seguito di assegnazione, diventa affidatario di un Contratto Attuativo. Utilizzato in alternativa a Contraente. Appaltatore e Contraente sono lo stesso soggetto;

“Appalto”: contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi. Vedasi art.1655 del C.C. e art. 3 comma 1, lettera ii) del Codice dei Contratti;

“Capitolato Speciale di Appalto”: è il presente documento che, coi relativi allegati; esso regola il rapporto tra l'ARTE Genova e il Contraente;

“Codice” o “Codice dei Contratti”: è il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

“Collaudo Specialistico Funzionale degli impianti”: Collaudo ai sensi del D.M. 37/2008 (denominato anche tecnico-funzionale degli impianti)

“Collaudo Strutturale”: Collaudo ai sensi del DPR 6 giugno 2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 (denominato anche collaudo statico)

“Collaudo Tecnico Amministrativo”: è il collaudo delle opere previsto dall'art. 102 del Codice dei Contratti

“Commissione di Collaudo”: Commissione di cui all'art. 220 del D.P.R. 207/2010

“Concorrente”: il partecipante alla procedura aperta in oggetto. I Concorrenti individuati per sottoscrivere gli Accordi Quadro diventeranno *Contraenti*, i Contraenti, se affidatari di Contratti Attuativi, diventeranno *Appaltatori*;

“Contraente”: l'operatore economico, aggiudicatario della procedura in oggetto e che diverrà sottoscrittore dell'Accordo Quadro, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni oggetto dell'affidamento. Utilizzato in alternativa ad Appaltatore. Appaltatore e Contraente sono lo stesso soggetto;

“Contratto attuativo”: contratto, non autonomo, il cui oggetto è determinato dettagliatamente di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell’Accordo Quadro;

“Capitolato Speciale di Appalto”: è il presente documento che, coi relativi allegati; esso regola il rapporto tra l’ARTE Genova e il Contraente;

“Direttore Lavori” o “DL”: soggetto dell’Appaltatore o dell’ARTE Genova incaricato dello svolgimento di un servizio di Direzione dei lavori;

“Disposizioni Normative”: leggi, regolamenti, regole tecniche, norme in generale, circolari ecc;

“Documentazione di Contratto”: la documentazione di procedura e allegata al contratto;

“Giorni”: si intendono sempre naturali e consecutivi;

“Incarico”: le prestazioni affidate dall’ARTE Genova (in seguito anche denominate “prestazione” o “servizio” o “affidamento”) così come indicate nell’oggetto;

“Lavori”: i lavori di oggetto della progettazione o della Direzione lavori, o comunque oggetto del servizio;

“Legge”: Tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni nonché Circolari e Norme tecniche vigenti in materia di: Lavori, Forniture e Servizi Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Impianti, Sicurezza (Safety), Ambiente, Igiene, Strutture, Tutela della Privacy, Trasparenza e diritto d’Autore, Sicurezza (Security), Tutela dei lavoratori ed ogni altra riferibile agli Accordi e contratti di che trattasi, nessuna esclusa;

“Lettera d’Ordine” rappresenta un contratto attuativo semplificato dell’Accordo Quadro con cui vengono indicati in forma unitaria e sintetica le finalità e modalità esecutive, le date di inizio e di fine del servizio ed ogni ulteriore informazione utile all’esecuzione dell’incarico e che si intende accettato con il recapito al Contraente. Equivalente allo scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;

“Offerta Economica”: l’offerta economica presentata dal Contraente;

“Parti”: l’ARTE Genova e il Contraente;

“Prestazioni”: servizi oggetto di Accordo Quadro e Contratti Attuativi;

“Professionista”: soggetto dell’Appaltatore incaricato dello svolgimento di un servizio;

“Progettista”: soggetto dell’Appaltatore incaricato dello svolgimento di un servizio di progettazione;

“Progetto”: il livello di progettazione dei lavori indicato nell’oggetto (individuato tra studio di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo, progetto esecutivo) elaborato dal progettista;

“RdO”: Richiesta di Offerta per Servizi ad Assegnazione Diretta;

“Regola dell’arte”: essa è definita e determinata in relazione ai requisiti di qualità e di prestazione che la prestazione deve presentare. I requisiti di qualità sono determinati con riferimento ad una norma (e/o regola tecnica) definita da fonte giuridica che la individua. La fonte può essere formale (ad esempio la legge) ovvero materiale (ad esempio: l’uso o la consuetudine);

“Responsabile Tecnico”: Soggetto nominato dal Contraente al quale competono gli adempimenti di carattere gestionale, tecnico-organizzativo e di direzione e controllo necessari alla esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto. Questo soggetto deve essere all'uopo nominato dal legale rappresentante e dotato di specifica delega;

“RUP”: è il Responsabile Unico del Procedimento;

“Servizi”: Prestazioni oggetto di Accordo e Contratti Attuativi;

“Specifiche Tecniche”: insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che il Contraente deve soddisfare per lo svolgimento delle prestazioni;

“Stazione Appaltante”: ARTE Genova in qualità di sezione della SUAR;

Verifica: le attività previste dall'art. 26 del Codice dei Contratti

3. LEGGI, REGOLAMENTI, REGOLE TECNICHE

Tutte le Prestazioni oggetto di Accordi e di Contratto dovranno far riferimento alle disposizioni del presente Capitolato Speciale e alle disposizioni normative vigenti in materia.

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con tali norme, si farà riferimento alle norme applicabili alle attività e prestazioni poste in essere per attuare i Servizi stessi contenuti:

- Nel sistema qualità di ARTE Genova: in particolare tutta l'attività di tecnica relativa alla progettazione e alla direzione lavori dovrà essere espletata utilizzando la modulistica in uso presso l'azienda e secondo le procedure di qualità del sistema aziendale;
- Nelle leggi comunitarie, statali e regionali, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali o comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'Appalto in oggetto (tra cui in particolare del Codice, D.P.R. 207/2010, D.M. n.145/2000, D. Lgs. n. 81/2008), siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante lo svolgimento dei servizi. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del presente Capitolato da parte del Contraente equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione. Il presente appalto è inoltre regolato dalle Norme UNI applicabili in materia, che debbono intendersi conosciute dal Contraente.

In caso di emissione di nuove Disposizioni Normative, durante tutto il periodo di durata degli Accordi, il Contraente, è tenuto ad adeguarvisi ed a comunicarlo in maniera tempestiva ai RUP.

È a carico del Contraente, che se ne assume la rispettiva e conseguente piena responsabilità, il controllo della rispondenza alle Disposizioni Normative, per ogni prestazione ricompresa nella articolazione complessiva e totale degli Accordi e dei Contratti.

Il Contraente dovrà munirsi, pena la risoluzione dell'Accordo e dei Contratti Attuativi, di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l'esercizio dell'attività oggetto di ciascun Accordo e di ciascun Contratto Attuativo. La mancanza di una qualsiasi di tali autorizzazioni darà facoltà all'ARTE Genova di

risolvere l'Accordo e i Contratti, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese che dovessero conseguire per l'affidamento del servizio ad altro operatore economico. Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza soluzione di continuità e per tutto il periodo di durata degli Accordi. Il Contraente dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dei RUP, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.

Al Contraente è consentita la possibilità di effettuare le prestazioni nel modo più opportuno per darle perfettamente compiute nei termini degli Accordi e dei Contratti, fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e qualità prestazionali da essi prescritti.

4. LINGUA UFFICIALE

Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche ed etichettature e quant'altro prodotto dal Contraente dovranno rigorosamente risultare redatti in lingua italiana ovvero tradotti, eventualmente anche mediante traduzione giurata, se richiesto dalla Stazione Appaltante.

Diversamente, qualsiasi documentazione sottoposta dal Contraente all'ARTE Genova ed alle Strutture sarà considerata, a tutti gli effetti, come non ricevuta.

5. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo:

- a) Il capitolato speciale – CSA (il presente documento)
- b) Il bando di gara;
- c) Il disciplinare di gara ed i relativi allegati.
- d) L'offerta tecnica del concorrente
- e) L'offerta con ribasso unico percentuale da applicare alle tabelle dei corrispettivi;
- f) Il DM 17.06.2016, anche se non materialmente allegato;
- g) Il D.M. 20.07.2012 n. 140, anche se non materialmente allegato;
- h) il DM 04.04.2001 anche se non materialmente allegato;
- i) Schema di disciplinare di incarico;
- j) Schema di lettera-contratto;

6. OGGETTO, AMMONTARE, DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI MINIMI GARANTITI

6.1 Disposizioni generali sull'Accordo Quadro

Il Contraente dovrà mettere a disposizione un team di professionisti, come oltre meglio definito, che sia composto da tutte le principali professionalità tecniche specializzate e necessarie per la gestione delle differenti

categorie di attività specialistiche (edile, elettrico, meccanico, strutturale, etc.), e sia attivabile all'occorrenza per assistere e collaborare con il personale della Struttura Tecnica di ARTE Genova.

L'ARTE Genova, sottoscrivendo l'Accordo Quadro con il Contraente intende avvalersi non solo dei singoli servizi, ma anche della capacità organizzativa e gestionale del Contraente, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l'esecuzione dei servizi richiesti con la massima efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi e norme.

Il Contraente assume anche l'impegno di assistere attivamente l'ARTE Genova, e le relative Strutture, per consentire loro di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione degli interventi afferenti il patrimonio immobiliare e dei servizi oggetto dell'Accordo, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, privilegiando la gestione dei servizi secondo gli aspetti documentali e di legge prescritti.

Il presente Accordo Quadro prevede un importo minimo garantito al Contraente, come meglio specificato al successivo art. **6.5**.

I Servizi oggetto dell'Accordo Quadro, costituiscono prestazioni presunte e non garantite, che l'ARTE Genova, per una migliore organizzazione generale delle attività o al fine del mantenimento dei programmi, sarà libera di attivare o meno, anche solo parzialmente ed eventualmente in tempi differenti, a proprio insindacabile giudizio, così come di affidarle al proprio interno in toto o parzialmente, senza che il Contraente, che rimarrà comunque vincolato fino all'esaurimento e/o alla scadenza dell'Accordo Quadro, possa esigere o pretendere alcunché né rivendicare diritti, indennità o compensi in quanto gli obblighi contrattuali sono stati assolti assegnando gli importi minimi garantiti.

L'affidamento delle prestazioni riferite all'Accordo Quadro avverrà, secondo la procedura meglio descritta nel prosieguo del presente documento all'art. **13**, mediante stipula di rispettivi e autonomi contratti, nel seguito definiti per brevità Contratti Attuativi o lettere d'ordine, a seguito di Calcolo Onorario d'Incarico emesso dall'ARTE Genova ovvero di offerte a completamento (verificate ed accettate dalle competenti strutture interne dell'ARTE Genova) che il Contraente produrrà ogni qual volta si renderà necessaria la prestazione del servizio non previsto il cui compenso non è previsto dalle tabelle ministeriali.

L'importo dei singoli contratti attuativi sarà determinato applicando ai prezzi di riferimento il ribasso offerto in sede di procedura di gara. Il ribasso non sarà applicato all'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro equivarrà a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte del Contraente:

- dell'oggetto delle prestazioni e della tipologia dei servizi eventualmente affidati;
- del livello prestazionale richiesto;
- di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le norme vigenti in materia oggetto dell'Accordo;
- di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, tutti gli oneri, nonché tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle prestazioni.

In caso di discordanza tra Accordo Quadro e singolo affidamento, varrà la soluzione più favorevole per l'ARTE Genova.

L'ARTE Genova si riserva a proprio insindacabile giudizio, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro:

- di incrementare o limitare la consistenza di ciascun singolo affidamento;
- di aggiungere o variare, fermo restando l'importo dell'affidamento, le prestazioni, anche se in questa fase non indicate, che siano ritenute necessarie per il buon esito delle attività oggetto di affidamento;
- di affidare altre analoghe prestazioni, in base alle nuove esigenze che dovessero sorgere; il tutto nei limiti ed alle condizioni espresse nel prosieguo.

Qualora nel corso della prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un più efficace risultato della prestazione nel rispetto delle Leggi, Norme e Regolamenti vigenti, il Contraente è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà l'ARTE Genova e/o i tecnici da questa incaricati. Il Contraente è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dal Contraente con la massima cura e prontezza.

Le attività oggetto del presente Capitolato Speciale devono essere svolte a regola dell'arte e finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per l'ARTE Genova.

Spettano al Contraente il Coordinamento Tecnico e l'organizzazione gestionale dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi

Il Contraente nell'esercizio della propria attività non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti dell'ARTE Genova dei Progettisti e dei Professionisti e/o Redattori di documenti non appartenenti al Contraente stesso.

I servizi potranno comportare speciali difficoltà con i relativi oneri a carico dei Contraenti, che possono derivare da prescrizioni di legge, dallo sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiori al normale e maggiori prestazioni di controllo e verifica dei lavori, determinati, tra l'altro, dai seguenti fattori:

- la presenza degli utenti fruitori degli alloggi di ERP nel periodo di esecuzione dei lavori o di altre imprese esecutrici di interventi, nonché lo svolgimento di attività lavorativa negli spazi comuni degli edifici e la necessità di coordinarsi con i Responsabili delle Strutture di ARTE Genova;
- la necessità di recepire le prescrizioni impartite dai vari Enti preposti (Soprintendenza ai Beni Architettonici, AUSL, VVF, Struttura Sismica Comunale, ecc.), e attuare tutti i relativi adempimenti necessari.

6.2 Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento degli incarichi professionali di natura tecnica, relativi alle attività di collaudo, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile e successivi Decreti Attuativi del Codice, dal D. Lgs. 81/2008, dalle norme e regolamenti tutti disciplinanti le specifiche prestazioni, dall'Accordo Quadro e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

I servizi ricompresi nell'Accordo Quadro saranno attinenti sia ad interventi già oggetto di finanziamento sia ad interventi in attesa di essere inseriti in programmazione triennale ed in attesa finanziamento, come da programma triennale 2022-2024 ed anni successivi.

Più in particolare, il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento di uno o più dei seguenti servizi, che possono essere assegnati anche singolarmente:

Collaudo tecnico-amministrativo

Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)

Collaudo statico

Collaudo tecnico-funzionale degli impianti

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, i Contraenti saranno tenuti a richiedere tempestivamente al RUP le opportune istruzioni in merito.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e/o del Direttore dell'esecuzione dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell'Accordo e del presente Capitolato.

Il Contraente non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che l'ARTE Genova avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

6.3 Ammontare dell'Accordo Quadro

L'importo complessivo presunto sul biennio per i servizi oggetto del presente contratto è stimato in euro **2.000.000,00** oltre iva e oneri di legge.

Tale importo è puramente indicativo e non costituisce obbligo e/o vincolo per l'ARTE Genova, che potrà dunque anche affidare servizi il cui importo complessivamente risultante sia minore di quanto sopra, senza che i Contraenti possano pretendere alcunché a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o a qualsiasi altro titolo in quanto gli obblighi contrattuali sono da ritenersi assolti assegnando gli importi minimi garantiti al Contraente (di cui al successivo punto 6.5).

Qualora non fosse raggiunto l'importo minimo garantito dell'accordo quadro sarà corrisposto il 10% della differenza tra l'importo minimo garantito e l'ammontare netto degli eventuali lavori eseguiti. L'Appaltatore non potrà, pertanto, richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui la Stazione Appaltante non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine;

L'entità degli affidamenti sarà commisurata al bisogno effettivo dell'ARTE Genova e pertanto l'importo di cui al paragrafo precedente è puramente indicativo e non costituisce un impegno o una promessa di affidamento dei Servizi.

Di conseguenza i Contraenti saranno tenuti ad eseguire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti dalla gara, solo ed esclusivamente i Servizi che verranno effettivamente affidati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo o pretesa, anche di natura economica, qualora le quantità ordinate e/o il numero e/o l'entità e/o il valore dei servizi affidati, al termine dell'Accordo Quadro, risultassero diversi da quelli preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

I servizi dovranno quindi essere regolarmente svolti sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori

rispetto a quelli indicati e così anche nel caso di minori prestazioni richieste, senza che i Contraenti possano avanzare alcuna pretesa né pretendere risarcimenti o muovere eccezioni.

6.4 Durata dell'Accordo Quadro e rinnovo

L' Accordo Quadro avrà durata presunta di **24 mesi**, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, e comunque sino all'esaurimento dell'importo complessivo.

Pertanto, considerata la non prevedibilità del numero e del valore dei servizi da ordinare, qualora l'importo complessivo dell'Accordo Quadro si esaurisse prima della sua scadenza, l'Accordo sarà anticipatamente chiuso.

Parimenti, poiché il corrispettivo è determinato dalla contabilizzazione delle prestazioni effettivamente ordinate nel periodo di validità, qualora alla scadenza fosse raggiunto un importo inferiore, la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio ed entro 30 giorni dalla scadenza, di rinnovare l'accordo alle medesime condizioni per ulteriori 24 mesi e l'aggiudicatario si impegna ad accettare ed eseguire le prestazioni che verranno richieste. Qualora l'importo complessivo dell'Accordo Quadro si esaurisse prima della scadenza del 48° mese dalla sottoscrizione dell'Accordo, l'Accordo sarà anticipatamente chiuso.

L'ARTE Genova si riserva la facoltà di effettuare la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice. Il singolo servizio deve essere eseguito nel rispetto degli ordini e delle disposizioni che saranno impartiti dal R.U.P. e stabilite nel Contratto Attuativo o nell'Ordine di servizio.

I Contratti potranno essere Assegnati fino all'ultimo giorno di validità dell'Accordo e la relativa durata sarà precisata nei Documenti Di Assegnazione: conseguentemente, un intervento potrà completarsi anche oltre la durata dell'Accordo.

6.5 Contratti attuativi minimi garantiti

Il presente Accordo Quadro prevede che al Contraente verranno assegnati contratti attuativi per un importo, al netto dello sconto, pari ad almeno **€ 500.000,00 (euro cinquecentomila/00)**.

7. CONTENUTO DEI SERVIZI

Ciascun servizio prevedrà l'esecuzione delle seguenti specifiche prestazioni.

Dette prestazioni debbono intendersi come attività minime richieste che non esauriscono le attività da porre in essere, per cui il Contraente ed affidatario del Contratto Attuativo (denominato anche "Appaltatore" nel prosieguo del presente art. 7) sarà sempre tenuto, e si debbono intendere per già remunerate nel corrispettivo del Servizio, a svolgere tutte quelle prestazioni ulteriori ed accessorie finalizzate ad eseguire l'incarico affidato secondo le regole dell'arte, tenendo anche conto delle esigenze comunicate dall'ARTE Genova, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, dalle normative tecniche vigenti, dalle direttive comunitarie, dalle direttive e disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Le attività e la documentazione dovranno essere sviluppate in conformità ai documenti tecnici forniti dall'ARTE Genova, alle Linee Guida e all'eventuale Sistema Qualità di quest'ultima, e coerentemente con le disposizioni di inserimento all'interno dell'anagrafica previste dalla medesima, e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, tra cui, ove compatibili, i Criteri Ambientali Minimi.

Le stesse avranno per oggetto tutti gli aspetti tecnici inerenti alle prestazioni oggetto della singola opera, ivi compresi gli arredi mobili e tecnici in base alla specifica destinazione dei singoli ambienti, e le predisposizioni tecniche ed impiantistiche funzionali alla loro installazione.

L'Appaltatore, senza che possa esigere o pretendere alcunché né rivendicare ulteriori diritti o compensi, dovrà:

- Svolgere l'attività di coordinamento con gli Enti e le Amministrazioni competenti al fine dell'ottenimento di tutti i pareri e autorizzazioni previsti per legge;
- Partecipare alle riunioni che saranno indette dall'ARTE Genova nonché a quelle indette dagli Enti e Autorità competenti o che si renderanno comunque necessarie per l'approvazione del progetto;
- Produrre tutta la documentazione necessaria, le copie cartacee e digitali su supporto CD o DVD nel numero indicato dalla Stazione Appaltante ovvero dagli Enti e Autorità competenti per il rilascio dei pareri anche nel corso delle predette riunioni, previa condivisione con l'ARTE Genova;
- Controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della buona regola, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
- Provvedere agli atti necessari alla presa in consegna anticipata, qualora richiesta dalla Stazione Appaltante;

I servizi che possono essere attivati sono i seguenti:

7.1 Collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico-contabile

Il collaudo tecnico — amministrativo sarà inteso a:

- verificare che il progetto sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa;
- verificare e certificare che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
- verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- effettuare la revisione tecnico contabile prevista dalla Parte II, Titolo X del DPR 207/2010;
- verificare che siano state effettuate tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore;
- esaminare le eventuali riserve dell'impresa affidataria dell'intervento se formulate nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia;
- fissare il giorno delle visite di collaudo, informando tempestivamente ARTE Genova, nella persona del RUP, l'impresa affidataria dell'intervento, nella persona del legale rappresentante e degli altri tecnici dallo stesso incaricati, e la direzione dei lavori.

Il Collaudatore, in particolare:

- procederà al collaudo nei termini previsti nel Contratto Attuativo;
- verificherà la presenza dei certificati di collaudo specialistico funzionali che certificano la buona esecuzione dei lavori attraverso accertamenti, saggi e riscontri che giudicherà necessari;
- verificherà in corso d'opera l'esistenza e/o la rispondenza degli atti tecnico-amministrativi, quali concessioni, autorizzazioni, DIA, permessi, ulteriori pareri preventivi di Enti sovraordinati;
- verificherà la presenza delle certificazioni sui materiali ai sensi della Normativa di Prevenzione Incendi ed in conformità a quanto richiesto dai VVF;
- verificherà la presenza delle certificazioni sui materiali attestanti il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi ai sensi all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.lgs. 50/2016;
- verificherà la presenza degli elaborati as built consegnati dall'esecutore;
- accerterà il tempestivo e diligente operato dell'impresa ed evidenzierà gli oneri eventualmente derivanti per ARTE Genova da ogni ritardo nel loro svolgimento;
- trasmetterà formale comunicazione all'impresa e al RUP del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo;
- formulerà alla Stazione Appaltante, ove necessari, pareri su varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'intervento oggetto di collaudo;
- provvederà alla deduzione della spesa dal residuo credito dell'impresa, nel caso in cui quest'ultimo non ottemperi agli obblighi normativamente e contrattualmente stabiliti;
- informerà ARTE Genova, qualora si riscontrino variazioni fra le previsioni progettuali approvate ed i lavori eseguiti, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni;
- esprimerà esplicito parere circa l'ammissibilità dei lavori eventualmente eseguiti in economia e contabilizzati con liste degli operai e delle provviste;
- esprimerà, ove necessario, giudizio sulla condotta del lavoro da parte dell'impresa con rapporto riservato e separato;
- esprimerà parere riservato sulle eventuali riserve dell'impresa.

Lo stesso Collaudatore redigerà i verbali delle visite di collaudo.

Il collaudo, salvo diversamente specificato, è in corso d'opera e le visite di collaudo verranno eseguite con le cadenze che il Collaudatore riterrà più adeguate (comunque almeno ogni mese) per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori e, comunque, tutte le volte in cui ne faccia esplicita richiesta il RUP.

I relativi verbali riferiranno anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e conterranno le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'Impresa e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

Il Collaudatore riferirà al RUP sulle singole osservazioni fatte dall'Impresa, formulando le proprie considerazioni ed indicherà le nuove visite che riterrà opportuno eseguire.

Il Collaudatore redigerà l'atto di collaudo, del quale faranno parte le relazioni, i verbali di visita, il fascicolo delle prove eseguite, certificazioni e verifiche relative ai materiali e attrezzature installate e il certificato di collaudo tecnico amministrativo.

Sarà cura del Collaudatore, inoltre, la verifica della corrispondenza tra documentazione "come costruito" e quanto realizzato, verifica che sarà effettuata con la collaborazione degli altri componenti della Commissione di collaudo e/o altri collaudatori, ove nominati, ciascuno per la parte di propria competenza.

A termine del mandato ricevuto, il Collaudatore trasmetterà al RUP tutti i documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.

7.2 Collaudo tecnico-funzionale impianti

Il collaudo tecnico funzionale degli impianti idrici e termo-meccanici riguarderà gli impianti

- Idrico-sanitario
- Reti di scarico
- Idrico antincendio
- Spegnimento automatico di incendi
- Impianti di riscaldamento/raffrescamento a convettori, ventilconvettori e pannelli radianti
- Impianti di condizionamento
- Impianti aeraulici
- Impianti di trattamento aria
- Reti di teleriscaldamento
- Reti di Gas Medicali

Reti Gas Tecnici combustili

- Reti di Gas Tecnici comburenti
- Reti di gas Tecnici inerti
- Impianti elevatori in genere

l'elenco è da considerarsi indicativo e non esaustivo.

Il collaudo tecnico funzionale sarà inteso a verificare e certificare che le opere meccaniche, di qualsiasi natura, presenti nell'intervento siano state eseguite:

- a regola d'arte e secondo prescrizioni tecniche prestabilite nel loro complesso e con particolare riguardo alle parti più significative;
- in conformità ai progetti originari od alle eventuali varianti rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori e debitamente approvate.

Il collaudo comprende tutte le verifiche tecniche e prove previste dalle leggi di settore per la verifica della funzionalità ed efficienza degli impianti (a titolo indicativo e non esaustivo):

- la verifica del funzionamento dell'impianto o di parte di esso secondo le normative di legge e/o capitolari;
- l'esecuzione di verifiche periodiche in corso d'opera secondo la cadenza definita dal professionista in considerazione della complessità dell'opera, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni di progetto e le regole dell'arte;
- l'effettuazione di tutte le prove e le verifiche di funzionamento strumentali ritenute necessarie;
- la predisposizione di specifici report, uno per ciascuna attività di verifica periodica e di prova e/o verifica strumentale effettuata;
- la verifica che l'impianto, o parte di esso, soddisfi i requisiti prestazionali richiesti e le normative di legge e/o capitolari

- la revisione dei calcoli di progetto ove resasi necessaria;
- la verifica degli elaborati as built consegnati dall'esecutore
- la predisposizione di una relazione di collaudo che riassume tutte le attività svolte e fornisca un parere conclusivo in merito al funzionamento degli impianti nel rispetto delle normative di legge e/o capitolari;

Il collaudo tecnico funzionale degli impianti elettrici e speciali riguarderà gli impianti

- Illuminazione normale ed emergenza
- Impianto di terra e forza motrice
- Cabine di trasformazione MT/bt
- Impianto fotovoltaico
- Rete dati e telefono
- Impianto rilevazione incendi
- Impianto di diffusione sonora e video
- Impianti multimediali per didattica e ricerca
- Impianto chiamata infermieri
- Impianto TV
- Impianto controllo accessi e antintrusione

l'elenco è indicativo ma non esaustivo

Il collaudo tecnico funzionale sarà inteso a verificare e certificare che le opere elettriche e speciali, di qualsiasi natura, presenti nell'intervento siano state eseguite:

- a regola d'arte e secondo prescrizioni tecniche prestabilite nel loro complesso e con particolare riguardo alle parti più significative;
- in conformità ai progetti originari od alle eventuali varianti resesi necessarie durante l'esecuzione dei lavori e debitamente approvate.

Il collaudo comprende tutte le verifiche tecniche e prove previste dalle leggi di settore per la verifica della funzionalità ed efficienza degli impianti (a titolo indicativo e non esaustivo):

- la verifica del funzionamento dell'impianto o di parte di esso secondo le normative di legge e/o capitolari;
- l'esecuzione di verifiche periodiche in corso d'opera secondo la cadenza definita dal professionista in considerazione della complessità dell'opera, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni di progetto e le regole dell'arte;
- l'effettuazione di tutte le prove e le verifiche di funzionamento strumentali ritenute necessarie;
- la predisposizione di specifici report, uno per ciascuna attività di verifica periodica e di prova e/o verifica strumentale effettuata;
- la verifica che l'impianto, o parte di esso, soddisfi i requisiti prestazionali richiesti e le normative di legge e/o capitolari
- la revisione dei calcoli di progetto ove resasi necessaria;
- la verifica degli elaborati as built consegnati dall'esecutore
- la predisposizione di una relazione di collaudo che riassume tutte le attività svolte e fornisca un parere conclusivo in merito al funzionamento degli impianti nel rispetto delle normative di legge e/o capitolari;

Il collaudo, salvo diversamente specificato, è in corso d'opera e le visite di collaudo verranno eseguite con le cadenze che il Collaudatore riterrà più adeguate (comunque almeno ogni mese) per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori e, comunque, tutte le volte in cui ne faccia esplicita richiesta il RUP.

I relativi verbali riferiranno anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e conterranno le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'Impresa e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

Il Collaudatore riferirà al RUP sulle singole osservazioni fatte dall'Impresa, formulando le proprie considerazioni ed indicherà le nuove visite che riterrà opportuno eseguire.

Il Collaudatore redigerà l'atto di collaudo, del quale faranno parte le relazioni, i verbali di visita, il fascicolo delle prove eseguite, certificazioni e verifiche relative agli impianti e il certificato di collaudo tecnico funzionale.

I collaudi di impianti meccanici ed elettrici potranno essere affidati anche in modo disgiunto.

7.3 Collaudo strutturale

Il collaudo strutturale dovrà riguardare:

- le opere strutturali ai sensi della legge 1086/71 (collaudo statico);
- gli elementi non strutturali ex D.M. 17 gennaio 2018 e successiva circolare del Ministero delle Infrastrutture n.7 del 21 gennaio 2019.

Il servizio comprenderà anche la verifica delle caratteristiche di resistenza al fuoco delle opere, oggetto di collaudo, in relazione al progetto approvato dai WF e alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi.

Il collaudo delle opere strutturali consiste in:

- adempimenti tecnici finalizzati all'accertamento della stabilità dell'opera e della rispondenza statica alle finalità per cui l'opera è stata progettata;
- adempimenti amministrativi finalizzati al rispetto di tutte le norme tecniche, che assicurino la pubblica incolumità, nonché il rispetto delle procedure previste dalle norme e dalle leggi vigenti in materia.

Costituiscono adempimenti di ordine tecnico (l'elencazione è esemplificativa e non esaustiva):

a) l'esame degli elaborati progettuali composti da

- relazione tecnica generale dalla quale si evincono con chiarezza la normativa cui si fa riferimento nella esecuzione dei calcoli statici e le caratteristiche e qualità dei materiali presi a base dei calcoli statici,
- calcoli delle strutture eseguiti secondo le prescrizioni normative;
- esecutivi delle varie strutture con i necessari particolari costruttivi;
- relazione geologica e/o geotecnica per lo studio del terreno di sedimento, su eventuali accorgimenti costruttivi, sulla predisposizione dei necessari giunti di dilatazione anche in aggiunta e/o integrazione di quelli previsti dalla norma;

b) l'esame della documentazione riguardante l'esecuzione delle opere e gli atti relativi alla direzione dei lavori (relazione a struttura ultimata, certificazioni relative alle prove sui materiali impiegati, l'esame delle risultanze delle prove di carico fatte eseguire dalla direzione dei lavori, etc.);

c) verifica delle opere eseguite in conformità al progetto originario od alle eventuali varianti resesi necessarie durante l'esecuzione dei lavori e debitamente approvate.

d) sopralluoghi in cantiere per un controllo generale delle opere realizzate al fine di verificare la rispondenza con quelle autorizzate nonché per l'individuazione di eventuali dissesti e/o lesioni tali da pregiudicare la stabilità delle opere; la verifica a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, nel loro complesso e con particolare riguardo alle parti di opere più significative.

e) l'esame dei dati risultanti dai calcoli eseguiti, ed in particolare se esse coincidano con le prove e le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali impiegati e quant'altro necessario per l'adempimento dell'obbligazione assunta.

f) collaudi statici parziali in corso d'opera, qualora siano motivati "da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera", salvo quanto previsto da specifiche disposizioni (art. 67, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001).

Costituiscono adempimenti di ordine amministrativo (l'elencazione è esemplificativa e non esaustiva):

a) la verifica dell'avvenuta denuncia dei lavori al Comune prevista dall'art. 4 della legge n. 1086/71 prima del loro inizio ed in particolare dei nominativi del committente, costruttore e direttore dei lavori e collaudatore statico dei lavori;

b) la verifica della documentazione progettuale allegata alla denuncia dei lavori e delle eventuali annotazioni del Comune;

c) la verifica della documentazione progettuale allegata alla denuncia dei lavori e delle eventuali annotazioni e condizioni per il rilascio della concessione edilizia;

d) l'eventuale verifica dell'avvenuta comunicazione al Ministero delle Infrastrutture dei dati relativi a manufatti in conglomerato normale e precompresso ed in metallo, fabbricati in serie, mediante apposita relazione nella quale è necessario:

- descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;

- precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori autorizzati;

- indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;

- indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori autorizzati;

e) la verifica del deposito della relazione a struttura ultimata all'Ufficio competente prevista dall'art. 6 della legge n. 1086/71;

f) la verifica della documentazione riguardante la direzione dei lavori, soprattutto in merito ad eventuali varianti ai lavori prevista dall'art. 5 della legge n. 1086/71 le quant'altro necessario per l'adempimento dell'obbligazione assunta.

Al fine dell'espletamento dell'incarico in oggetto potranno discrezionalmente essere richieste:

- tutte le prove di carico che si riterrà opportuno espletare, eventualmente integrative di quelle già effettuate a cura della direzione dei lavori:

- saggi diretti sulle strutture principali e complementari o sui singoli elementi resistenti e su elementi non strutturali;

- documentazioni integrative di progetto o di variante, atte a definire compiutamente lo schema strutturale adottato o meglio specificare dati incerti o non qualificabili assunti a base della progettazione dell'edificio;

- monitoraggi programmati di grandezze significative del comportamento dell'opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa;

ulteriori accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera.

In analogia a quanto stabilito per il collaudo delle opere strutturali, il collaudo degli elementi non strutturali dovrà comprendere la verifica della documentazione, l'espletamento delle prove, l'accertamento della realizzazione dei medesimi elementi a perfetta regola dell'arte e quant'altro necessario per l'adempimento dell'obbligazione assunta.

Il collaudo, salvo diversamente specificato, è in corso d'opera e le visite di collaudo verranno eseguite con le cadenze che il Collaudatore riterrà più adeguate (comunque almeno ogni mese) per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori e, comunque, tutte le volte in cui ne faccia esplicita richiesta il RUP.

I relativi verbali riferiranno anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e conterranno le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'Impresa e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

Il Collaudatore riferirà al RUP sulle singole osservazioni fatte dall'Impresa, formulando le proprie considerazioni ed indicherà le nuove visite che riterrà opportuno eseguire.

All'esito, il collaudatore statico deve redigere, sotto la propria personale responsabilità, il certificato di collaudo statico da trasmettere al committente e alle strutture preposte.

7.4 Commissione di Collaudo

Di norma, per opere che prevedono una pluralità di categorie di lavori, verrà nominata una Commissione di Collaudo.

La Commissione di Collaudo sarà un collegio perfetto e, di norma, sarà composta di 3 membri tra i quali sarà individuato un Presidente.

Nel caso in cui l'opera prevedesse anche opere strutturali uno dei commissari e svolgerà il collaudo strutturale.

Potrà essere richiesto la composizione dell'intera commissione di collaudo o anche lo svolgimento del ruolo di singolo commissario o delle funzioni specialistiche di collaudo statico o di collaudo tecnico-funzionale degli impianti.

Il Collaudatore, incaricato come Presidente della Commissione, coordinerà tutte le operazioni della Commissione di collaudo, fissando, previo accordo con gli altri collaudatori e/o componenti della Commissione di collaudo, le visite di collaudo ed acquisendo da quest'ultimi:

- le relazioni sull'andamento dei lavori specialistici ogni certificazione e/o documentazione afferente le singole lavorazioni;
- i certificati di collaudo specialistico funzionali e quanto necessario per assolvere ai compiti ad esso commissionati.

8. TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire secondo le tempistiche indicate nel rispettivo Contratto Attuativo, concordate in virtù della complessità del servizio da prestarsi.

In ogni caso il termine di esecuzione delle prestazioni decorrerà dal ricevimento da parte del Contraente dell'atto di formalizzazione del contratto di cui all'art. 13

Resta inteso che:

- a) ARTE Genova, in casi motivati da ragioni tecniche e/o di urgenza, avrà facoltà di concordare con il Contraente una tempistica differente da quella prestabilita secondo le modalità di cui al precedente punto;
- b) Nel caso di affidamento di più servizi e/o prestazioni, fatta eccezione per quelle prestazioni tecnicamente consequenziali e/o dipendenti una dall'altra e salva espressa indicazione, non sarà previsto il cumulo delle tempistiche, che andranno computate in parallelo;
- c) ARTE Genova si riserva il diritto di consegnare e dare inizio alle singole prestazioni nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese.

La consegna del prodotto delle attività da parte dell'Appaltatore dovrà avvenire mediante comunicazione scritta. Resta comunque inteso che la consegna non costituisce accettazione da parte dell'ARTE Genova del prodotto, riservandosi comunque quest'ultima ogni diritto di verifica e contestazione in ordine a quanto ricevuto.

Per l'attestazione della regolarità della prestazione rispetto ai rispettivi termini indicati nel Contratto Attuativo, faranno fede le date di protocollo dell'ARTE Genova, riferite alla trasmissione dei documenti richiesti.

Le Parti si riservano di comune accordo, in corso di prestazione e per motivati fattori, di modificare, sospendere o prorogare i termini indicati nel Contratto Attuativo in tutto o in parte secondo quanto specificato all'art. 20

Non costituiscono motivo di mancata o non continuativa conduzione delle prestazioni affidate o ritardata ultimazione delle stesse:

- a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dalla Direzione per l'Esecuzione del contratto o espressamente approvati da questa;
- b) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- d) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Gli elaborati saranno sottoposti ad accettazione da parte dell'ARTE Genova e consegnati agli eventuali Enti competenti per le ulteriori approvazioni. Qualora detti Enti richiedessero l'introduzione di modifiche al progetto, l'Appaltatore sarà tenuto a provvedervi nel più breve tempo possibile.

9. ASSISTENZA TECNICA DELLA COMMITTENZA

Per consentire la corretta esecuzione dell'incarico ARTE e il Contraente effettueranno incontri periodici di monitoraggio dell'andamento delle attività.

In tali occasioni le parti potranno concordare le eventuali modifiche al programma delle attività che si ritenessero

necessarie a seguito dei risultati fino a quel momento ottenuti.

In tal caso, dette modifiche saranno recepite in un documento che, sottoscritto da entrambe le parti, costituirà parte integrante della "sintesi dei risultati".

L'ARTE Genova si impegna a: fornire al Contraente, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione agli interventi oggetto dell'incarico ed in particolare quanto previsto all'art 217 del DPR 207/2010.

Qualora l'Azienda non potesse fornire la eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le eventuali ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione, verranno eseguite dall'incaricato senza ulteriori oneri a carico dell'Azienda.

10. VERIFICA E CONTROLLO DEGLI ELABORATI

L'attività di verifica e controllo degli elaborati si articolerà in due momenti distinti:

- a) Una verifica in corso di produzione del collaudo, finalizzata a ridurre il numero di non conformità prima che il collaudo sia sviluppato in forma definitiva, e un Controllo di Qualità da condursi da parte del Responsabile Tecnico del Contraente in relazione alle scadenze previste.
- b) Un'attività di verifica condotta a elaborati consegnati.

Le attività di cui al punto a) sono in capo al Contraente mentre le attività di cui al punto b) sono in capo all'Università e potranno essere effettuate direttamente sia da tecnici l'Università che da soggetti terzi.

Qualora la Stazione Appaltante accertasse l'esistenza di inidoneità di una qualunque parte dei Servizi, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi assunti, potrà richiedere al Collaudatore di porre rimedio a tali difettosità, fissandogli all'uopo un termine perentorio.

Nel caso che, durante le verifiche di cui agli articoli precedenti e/o durante l'approvazione da parte degli enti competenti della progettazione oggetto del Contratto, venissero rilevati errori o omissioni, l'Appaltatore si impegna a provvedere immediatamente a correggerli a semplice richiesta dell'Università.

Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell'art. 8.

Scaduto il termine assegnato sarà applicata la penale di cui all'art. 15 oltre alle altre conseguenze previste dal presente capitolato speciale.

Le modifiche agli elaborati prodotti, che dovessero essere apportate in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l'Amministrazione.

Sarà compito del Collaudatore, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati, anche se già redatti, ma non ancora consegnati tutte le modifiche richieste dalla Committenza.

Nel caso che si rendessero necessarie revisioni al collaudo in conseguenza di modifiche introdotte da sopravvenute disposizioni normative ovvero da mutate esigenze della Committenza dopo la sua consegna, il Collaudatore avrà titolo ad un compenso addizionale, calcolato in base ai giorni-uomo effettivamente impiegati ed al corrispondente costo del personale desunto dalle tabelle retributive del contratto CCNL Studi professionali.

11. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

È a carico dell'Appaltatore ogni onere e spesa per garantire lo svolgimento delle prestazioni professionali di cui trattasi. È, in particolare, fatto obbligo ed onere a carico dell'Appaltatore quanto segue:

- di tenere gli opportuni contatti con ARTE per esaminare le soluzioni proposte nelle varie fasi dell'incarico ed i relativi elaborati;
- essere disponibile negli incontri con gli utenti e con gli Enti preposti al rilascio di pareri o autorizzazioni;
- di provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento degli elaborati che, ancorché approvati, risultino errati, inadeguati o incompleti;
- di considerare inclusi nel corrispettivo anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per l'esecuzione dell'incarico;
- di impegnarsi a consegnare tutti i documenti progettuali e tecnici nei termini indicati nel presente Capitolato speciale d'Appalto.
- di assumersi la responsabilità dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi a causa di errori commessi nella esecuzione della prestazione;

L'Appaltatore, senza che possa esigere o pretendere alcunché né rivendicare ulteriori diritti o compensi, dovrà:

- Adempiere ad ogni aspetto di ciascun servizio affidatogli;
- Svolgere, ove prevista o occorrente, l'attività di coordinamento con gli Enti e le Amministrazioni competenti, al fine dell'ottenimento di tutti i pareri e autorizzazioni di legge;
- Partecipare alle riunioni che saranno indette dall'ARTE Genova nonché a quelle indette dagli Enti e Autorità competenti o che si renderanno comunque necessarie per l'esecuzione del Servizio;
- Produrre tutta la documentazione necessaria, le copie cartacee e digitali su supporto CD o DVD nel numero indicato dall'ARTE Genova ovvero dagli Enti e Autorità competenti per il rilascio dei pareri, nonché in formato compatibile con i software in uso all'ARTE Genova e le procedure di aggiornamento dell'anagrafica del Patrimonio immobiliare dell'ARTE Genova;
- Ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'ARTE Genova abbia a manifestare;
- Osservare i vincoli di carattere economico imposti dalle risorse finanziarie disponibili per l'intervento e, nei casi di riscontrata incompatibilità con i precitati vincoli, informare tempestivamente l'ARTE Genova che fornirà le necessarie indicazioni per il proseguimento del servizio;
- Adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
- Controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della buona regola, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
- Prestare leale collaborazione al personale tecnico dell'ARTE Genova e ai soggetti terzi eventualmente coinvolti sulla medesima commessa;
- Prestare collaborazione al personale Tecnico dell'ARTE Genova per l'aggiornamento dell'anagrafica degli edifici facenti parte del Patrimonio Immobiliare.

Le prestazioni andranno effettuate in modo che si integrino perfettamente con l'organizzazione dell'ARTE Genova esistente e non interferiscano con l'attività svolta all'interno dei locali eventualmente interessati, garantendone la loro piena fruibilità.

Le prestazioni fornite da parte dell'Appaltatore dovranno procedere secondo la logica del controllo di qualità, con assunzione piena da parte del Contraente delle responsabilità nei confronti del risultato finale.

12. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Gli incarichi verranno tutti affidati "A CORPO" avendo a riferimento quale valore economico quello presunto delle opere individuabile al momento dell'affidamento del Servizio stesso calcolati come di seguito indicato.

Di norma il corrispettivo dei servizi di ingegneria ed architettura sarà determinato con le modalità ed i termini prescritti dal Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016) di cui all'art.24 comma 8 del D. Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; applicando all'importo così determinato, comprensivo delle relative spese, lo sconto offerto in sede di gara. Nel caso in cui la prestazione non fosse ricompresa tra quelle previste dal succitato decreto si potranno utilizzare i decreti Il D.M. 20.07.2012 n. 140 e il DM 04.04.2001.

L'importo del corrispettivo sarà commisurato alle effettive attività e sotto attività commissionate.

Per eventuali prestazioni non ricomprese nelle fattispecie precedenti si ricorrerà alla richiesta di un'offerta specifica al Contraente come previsto all'art. 13.2.

13. ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

I Contratti attuativi saranno assegnati per mezzo di:

- a) Assegnazione Diretta
- b) Assegnazione con Richiesta di Offerta

13.1 Assegnazione Diretta

L'assegnazione diretta si applicherà per le attività che hanno una determinazione dei compensi ai sensi dell'artt. 12,

Quanto sopra vale anche nel caso di Assegnazione Diretta dei Contratti disposta in regime di somma urgenza.

In ogni singola attivazione diretta verranno indicati:

- 1) Le attività da svolgersi;
- 2) L'identificazione dell'oggetto e il relativo valore;
- 3) I tempi delle prestazioni, nonché eventualmente le modalità;
- 4) Il calcolo dell'onorario corrispondente;
- 5) Il CUP e il CIG
- 6) Il R.U.P. responsabile dell'intervento a cui si riferisce il servizio.

I contratti potranno essere attivati anche in presenza di altri contratti in corso senza che questo possa costituire motivo per richieste di maggiori oneri o per non accettarne l'attivazione.

Antecedentemente all'affidamento di un incarico, l'ARTE Genova potrà introdurre una fase di confronto con il Contraente, che dovrà in tal senso rendersi disponibile, sulla individuazione delle prestazioni da svolgersi in relazione all'opera o all'esigenza manifestata dall'ARTE Genova stessa e sulla determinazione del relativo valore economico da prendersi a riferimento per il calcolo della parcella del servizio secondo le modalità stabilite all'art. 12.

Tale valore economico si intenderà accettato dal Contraente e non potrà comportare revisione di parcella in caso di sua variazione nei limiti di quanto indicato all'art. 19.

13.2 *Assegnazione con Richiesta di Offerta*

L'assegnazione con Richiesta di Offerta costituisce invece soluzione alternativa all'Assegnazione diretta da utilizzarsi per l'affidamento di eventuali servizi accessori che non trovano specifica determinazione dei compensi ai sensi dell'art.12.

In ogni singola Richiesta di Offerta (RdO) verranno indicati:

- 1) Le attività da svolgersi;
- 2) L'identificazione dell'oggetto e il relativo valore;
- 3) I tempi delle prestazioni, nonché eventualmente le modalità;
- 4) Il calcolo dell'onorario corrispondente;
- 5) Il CUP e il CIG
- 6) Il campo per la compilazione dell'offerta economica;

In tal caso il Contraente, nei termini specificati nella richiesta di offerta, dovrà trasmettere tale offerta all'ARTE Genova che ne valuterà il contenuto e la congruità e quindi la sua eventuale accettazione.

Tale offerta dovrà essere presentata mediante compilazione sulla base di modalità differenti individuate dall'ARTE Genova.

Resta inteso che la trasmissione della Richiesta di Offerta non sarà in alcun modo impegnativa per l'ARTE Genova, che potrà in ogni caso rivolgersi a soggetti terzi diversi dal Contraente per i servizi di che trattasi, senza che il Contraente possa in alcun modo richiedere diversamente.

L'offerta presentata è da ritenersi al lordo dello sconto applicato salvo che non sia specificato che l'importo è da ritenersi al netto dello sconto.

La mancata formulazione di tre offerte a seguito di richiesta (due se consecutive) ovvero la formulazione di tre offerte non idonee (due se consecutive) costituirà grave inadempienza per il Contraente e si procederà alla risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 1456 CC.

13.3 *Formalizzazione dei contratti attuativi*

I Contratti attuativi saranno formalizzati secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del Codice.

In caso di somma urgenza o urgenza si procederà con Lettera d'ordine cui seguirà la formalizzazione del contratto attuativo.

Nessun servizio potrà essere intrapreso ed essere contabilizzato in mancanza delle formalizzazioni sopra citate.

In caso di mancata esecuzione di una qualsiasi prestazione, l'ARTE Genova provvederà a diffidare il Contraente, assegnandogli un termine non inferiore a **cinque (5)** giorni, entro cui dare corso all'esecuzione delle prestazioni; trascorso tale termine l'ARTE Genova si riserva il diritto di servirsi da altro soggetto tenendo responsabile il Contraente di ogni danno e maggiori spese che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare.

Nell'esecuzione delle prestazioni non dovranno comunque esservi interruzioni salvo che per provate cause di

forza maggiore.

Per ogni assegnazione l'Appaltatore comunicherà i professionisti facenti parte della sua Struttura che saranno impiegati nell'esecuzione del contratto attuativo.

Il Contraente dovrà svolgere anche più servizi simultaneamente.

14. RESPONSABILITA', REQUISITI, STRUTTURA, RAPPRESENTANZA E RESPONSABILE TECNICO DEL CONTRAENTE

14.1 Responsabilità del Contraente

Il Contraente sarà unico responsabile dell'esecuzione dei servizi in modo non conforme alle prescrizioni.

Il Contraente riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come inesattezze, indeterminazioni e discordanze di elementi tecnici non potranno in alcun modo giustificare difetti, anomalie, ritardi ed arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi, essendo preciso dovere del Contraente segnalare tempestivamente all'ARTE Genova eventuali deficienze o discordanze, richiedere chiarimenti e proporre tempestivamente idonee soluzioni.

Il Contraente sarà responsabile di inesattezze, errori od omissioni, contenuti in schede, planimetrie, data base informatici, disegni, relazioni, elaborati e altri documenti dal medesimo preparati, anche quando detti disegni e documenti siano stati approvati dall'ARTE Genova.

14.2 Requisiti del Contraente

Come da Disciplinare di Gara, con l'intesa che gli stessi requisiti, o superiori, dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell'Accordo, pena la risoluzione dell'Accordo Q, pena la risoluzione dello stesso.

14.3 Struttura del Contraente

Il Contraente dovrà disporre di una struttura organizzativa dedicata alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, completa di maestranze, professionalità e mezzi d'opera adeguati all'esecuzione delle prestazioni, e dovrà operare a decorrere dalla data di stipula dell'Accordo Quadro ed essere disponibile per tutta la durata dello stesso.

Tale struttura dovrà essere in grado anche di soddisfare l'eventuale svolgimento contemporaneo di prestazioni tra loro non affidabili al medesimo professionista per incompatibilità dei ruoli.

Il Contraente dovrà garantire la messa a disposizione di una struttura organizzativa minima dedicata (non necessariamente in via esclusiva) che prevedrà quantomeno n. **25 risorse con professionalità** previste in Disciplinare di gara.

Qualora il Contraente in sede di offerta tecnica di gara avesse proposto una struttura dotata di un numero maggiore di operatori, sia complessivo che per ogni categoria richiesta, tale sarà la struttura che il Contraente dovrà mettere a disposizione per l'esecuzione dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata.

I curricula di tutto il personale dedicato al presente Accordo Quadro, unitamente a una copia dei contratti regolamentanti il rapporto tra le parti, dovranno essere trasmessi all'ARTE Genova entro la data prevista per la stipula dell'Accordo.

I soggetti componenti la struttura del Contraente dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel quale presteranno la loro attività, dei requisiti di abilitazione e/o certificazione professionale richiesti dalle leggi vigenti: tale prescrizione vale anche nel caso di certificazioni professionali volontarie vantate dal singolo professionista proposto in Offerta. In caso di perdita dei requisiti, essi dovranno essere immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato.

Le attrezzature ed i mezzi d'opera da impiegare per l'esecuzione del contratto dovranno essere rispondenti alle norme di legge e nelle migliori condizioni di stato e di uso nonché essere adeguati per numero e caratteristiche all'importanza dei servizi per consentire il rispetto dei termini contrattuali.

L'esecuzione dei servizi dovrà essere effettuata con la massima cura ed attenzione e nel completo rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni che fanno parte del presente Capitolato.

Il Contraente avrà l'obbligo di far osservare al proprio personale le seguenti e non esaustive indicazioni e prescrizioni di carattere generale:

- Mantenere e far mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte dell'ARTE Genova, di chiedere l'allontanamento di quegli addetti che fossero per validi motivi - ad esempio sotto il profilo professionale e/o dei comportamenti - ritenuti inadeguati/ non idonei: costoro devono essere sostituiti con tempestività e non potranno più essere impiegati per l'esecuzione del contratto;
- Utilizzare, per l'esecuzione dei servizi, personale altamente qualificato, sia per numero che per qualità, munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alle esigenze di ogni specifica prestazione, comprese la conoscenza del funzionamento degli impianti, delle apparecchiature e dei componenti oggetto di manutenzione.
- Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni che saranno impartite dall'ARTE Genova. Tutto il personale adibito ai servizi affidati in appalto lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità del Contraente, sia nei confronti dell'ARTE Genova che nei confronti di terzi, oltre che per gli aspetti di natura legale relativi alla legislazione in materia di assicurazione obbligatoria e prevenzione igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Contraente è obbligato ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti, subappaltatori e collaboratori esterni tutte le prescrizioni ricevute dall'ARTE Genova.

Gli incaricati dal Contraente dell'esecuzione dei Servizi dovranno mantenere un rapporto con gli utenti degli edifici improntato alla massima educazione e rispetto.

I tecnici operativi non dovranno inoltre rilasciare informazione alcuna agli utenti senza l'autorizzazione dell'ARTE Genova.

L'ARTE Genova si riserva il diritto di richiedere per ragioni di sicurezza l'utilizzo da parte del personale del Contraente che debba accedere negli edifici di badge personali.

14.4 Sostituzione delle figure professionali nella Struttura del Contraente

La qualità delle risorse costitutive la Struttura del Contraente costituisce elemento essenziale e determinante per la buona riuscita dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi.

Qualora il Contraente dovesse sostituire alcune figure facenti parte della sua Struttura, potrà farlo esclusivamente con professionisti dotati qualificazioni ed esperienze almeno pari a quelle dei professionisti da sostituire.

La modifica o l'integrazione dei professionisti dedicati all'attività di collaudo potrà essere richiesta dalla Committenza anche in ottemperanza a quanto previsto dal comma 10 dell'art 2016 del DPR 207/2010.

In tutti i casi di sostituzione o integrazione della Struttura destinata all'attività di collaudo i curricula dei professionisti, che dovranno comunque essere in possesso dei requisiti necessari, saranno valutati dall'ARTE Genova che verificherà qualificazioni ed esperienze ed autorizzerà la sostituzione.

14.5 Rappresentanza del Contraente

All'atto della stipula dell'Accordo, il Contraente deve confermare il nominativo del soggetto indicato nell'Offerta quale Responsabile Tecnico per l'esecuzione dell'Accordo e dei singoli Contratti.

Durante il corso dell'Accordo potrà esserci un solo Responsabile Tecnico.

Il Contraente dovrà quindi indicare il nominativo di un sostituto di detto Responsabile Tecnico per le ipotesi di impedimento o di assenza di quest'ultimo.

Tutti i contatti con il RUP in ordine alla gestione dell'Accordo, dalla sua stipula fino alla conclusione dello stesso, dovranno essere tenuti unicamente dal Responsabile Tecnico che dovrà essere in possesso di tutti i poteri necessari per gestire l'Accordo e i conseguenti Contratti.

Il Responsabile Tecnico dovrà essere specificatamente dedicato alla Commessa e fungerà da Responsabile delle prestazioni per tutta la durata del rapporto.

Il Responsabile Tecnico dovrà avere piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le Parti, nonché essere munito dei necessari poteri per la conduzione degli incarichi, in quanto sarà il punto di riferimento per il RUP e i suoi collaboratori eventualmente designati nelle relazioni tra ARTE Genova ed il Contraente. A quest'ultimo il RUP e i suoi collaboratori eventualmente designati faranno riferimento per qualsiasi Servizio e in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità delle prestazioni.

Il Responsabile Tecnico sarà il responsabile del coordinamento di tutti i progettisti delle singole aree tematiche nell'espletamento delle varie attività affinché il progetto sia sviluppato in maniera corretta e omogenea in tutte le sue parti.

Il Responsabile Tecnico sarà il responsabile del singolo contratto per conto del Contraente. Egli avrà compiti di interfaccia con i rappresentati dell'ARTE Genova, le imprese appaltatrici dei lavori e le altre figure intervenenti nel progetto.

Al Responsabile Tecnico spetterà anche il compito di fare in modo che, qualora il caso lo richieda, il Contraente si coordini e collabori con altri Professionisti nominati dall'ARTE Genova.

Il Responsabile Tecnico dovrà essere presente e rendersi disponibile ogni qualvolta i rappresentanti dell'ARTE Genova lo richiedano e dovrà garantire il funzionamento dell'insieme dei servizi.

Al Responsabile Tecnico compete la responsabilità del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi da conseguire.

Il Contraente rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell'operato del Responsabile Tecnico.

A quest'ultimo il RUP farà riferimento per qualsiasi attività oggetto d'appalto, in particolare per i controlli tecnico-amministrativi relativi all'esecuzione delle prestazioni e al controllo della qualità delle prestazioni.

Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno fatte direttamente a detto Responsabile Tecnico e si intendono fatte all'Appaltatore.

L'ARTE Genova si riserva l'incontestabile diritto di richiedere la sostituzione del Responsabile Tecnico nominato dal Contraente; ugualmente dovrà essere comunicata per iscritto ed accettata ogni variazione della figura in questione.

15. PENALI

Il Contraente avrà l'obbligo di organizzare la propria struttura in maniera tale da garantire che ogni prestazione richiesta venga effettuata entro i periodi stabiliti e con le modalità previste, secondo il più alto standard di qualità.

Qualora, nell'esecuzione delle prestazioni, si verificassero delle inadempienze del Contraente, oltre al mancato pagamento del Servizio, l'ARTE Genova, a prescindere dall'eventuale ordine di eseguire nuovamente la prestazione, applicherà le seguenti penali:

INADEMPIENZA	PENALE
Ritardo nella consegna del Report intermedio	1‰ per ogni giorno di ritardo, del corrispettivo previsto
Ritardo nella consegna della relazione finale rispetto alla data concordata	1‰, per ogni giorno di ritardo, del corrispettivo previsto
Ritardo rispetto ai termini di legge per la consegna della relazione finale	1% per ogni giorno di ritardo, del corrispettivo previsto

Per "predisposizione di documenti" si intende oltre che la realizzazione/ottenimento del documento anche la corrispondenza del contenuto alla normativa, alle disposizioni del presente contratto e alle Linee Guida indicate dall'ARTE Genova.

Per "esecuzione di prestazioni" si intende il corretto svolgimento delle attività affidate in conformità alla normativa, alle disposizioni del presente contratto, alle Linee Guida e al Sistema qualità interno dell'ARTE Genova, nonché secondo le regole dell'arte.

Resta inoltre inteso che la presentazione di documenti, come l'esecuzione di prestazioni, parziali, incompleti o non conformi a quanto sopra non interromperà i tempi di esecuzione della prestazione fissati secondo l'Art. 8 e dunque, in caso di ritardo, i termini di decorrenza delle penali. Non verrà conteggiato il tempo che l'ARTE Genova si riserverà per la verifica della completezza di quanto presentato/eseguito.

Ogni ritardo nella esecuzione di una prestazione rispetto al termine indicato nella Lettera d'Ordine o nel Contratto Attuativo costituisce inadempimento grave e comporterà l'applicazione delle suddette penali.

I tempi di svolgimento degli incarichi decorrono dalla data di ricevimento Lettera d'Ordine o dalla stipula del Contratto Attuativo con relativa tabella tempi. Decorso il tempo, la penale verrà applicata dall'ARTE Genova, previa contestazione al Contraente del fatto che ne costituisce il presupposto, a semplice comunicazione, con facoltà dell'ARTE Genova di detrarre il relativo importo dalle somme eventualmente dovute, alla prima scadenza di pagamento successiva al verificarsi del fatto stesso. Il Contraente avrà 7 giorni naturali e consecutivi per integrare o rispondere pertinentemente alla contestazione per applicazione delle penali, dopodiché l'ARTE Genova comunicherà la fattiva volontà di applicarle.

Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 (dieci) per cento dell'ammontare netto dell'Accordo Quadro.

Saranno inoltre addebitati al Contraente eventuali danni diretti e/o indiretti causati dal suo ritardo o inadempienza.

L'applicazione della penale non solleva il Contraente dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto dell'ARTE Genova di pretendere il rispetto dei patti contrattuali. Qualora il Contraente risulti negligente rispetto alle previsioni del Contratto Attuativo, l'ARTE Genova gli assegnerà un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente tali controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Contraente abbia risposto, l'ARTE Genova, a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, anche tramite altri professionisti, addebitandone gli oneri al Contraente, o dichiarare risolto il contratto attuativo, fermo restando il pagamento delle penali.

16. CAUZIONE DEFINITIVA

Il Contraente dovrà presentare, prima della stipula dell'Accordo Quadro, idonea cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esecuzione dei servizi di valore minimo garantito per un importo minimo pari al 10% dell'importo minimo garantito o per quello maggiore stabilito nei casi di cui al comma 1 dell'art.103 del D. Lgs. 50/2016.

Al superamento dell'importo minimo garantito la cauzione definitiva dovrà essere integrata per ogni contratto attuativo.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Le garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione dei certificati di verifica di conformità dei servizi prestati.

L'ARTE Genova può richiedere al Contraente la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Contraente.

17. COPERTURE ASSICURATIVE

Ai fini della stipula di ciascun Accordo, al Contraente verrà richiesta la presentazione della polizza di Responsabilità Civile Professionale, estesa al danno dell'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività inerenti i servizi oggetto d'Accordo.

Tale polizza, per un massimale pari ad euro 2.000.000,00 da stipularsi con primaria Compagnia assicurativa, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza. Tale polizza dovrà essere valida, a prescindere dall'affidamento o meno dei singoli incarichi, per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

La polizza deve estendersi anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti, praticanti e, nel caso di associazioni di professionisti, deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Nel caso che il Contraente sia un raggruppamento di Imprese o di Professionisti, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le Imprese o i Professionisti associati.

Restano a carico del Contraente, oltre agli eventuali scoperti e franchigie di polizza, ogni obbligo risarcitorio ed onere derivante dall'appalto, in particolare quelli inerenti la Responsabilità Civile verso i propri dipendenti e/o collaboratori, per i quali ultimi il Contraente ha l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza R.C.O. – responsabilità civile prestatori di lavoro. Tale ultima polizza dovrà essere contratta con massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale del Contraente.

Il Contraente dovrà fornire copia delle polizze di assicurazione prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Qualora il ritardo rispetto ai termini indicati superi 15 giorni, l'ARTE Genova avrà facoltà di affidare l'appalto all'operatore economico successivo in graduatoria.

Qualora il Contraente non ottemperi alle disposizioni del presente articolo, l'ARTE Genova si riserva il diritto, ove non risolva il contratto per inadempimento, di contrarre e di tenere in validità le suddette assicurazioni prelevando i relativi importi dalle somme a qualunque titolo dovute al Contraente.

18. PAGAMENTI

In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, i pagamenti relativi alle prestazioni saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento, presso le Strutture, della fattura, previa verifica della regolare esecuzione e della regolarità contributiva, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato da indicarsi a cura del Contraente.

Gli importi, calcolati secondo i criteri dettati dall'art. 12, verranno corrisposti di norma ad attività svolta o secondo le diverse scadenze stabilite nel singolo Contratto Attuativo.

La modalità di pagamento sarà evidenziata nel singolo contratto attuativo, in particolare i pagamenti per prestazioni effettuate nell'ambito di interventi eseguiti mediante procedura di Partenariato Pubblico-Privato che beneficiano degli incentivi di cui al DL 34 del 2020 (Superbonus 110%) saranno effettuati direttamente dal contraente del contratto di Partenariato e secondo le scadenze previste dalle norme per l'emissione dei SAL.

La fatturazione di interventi che ricadano su patrimonio gestito di proprietà di altri Enti o Amministrazioni potrà essere effettuata direttamente all'Ente proprietario mentre il pagamento sarà effettuato dall'Azienda.

Il Contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari utilizzando un conto corrente bancario o postale, dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche secondo quanto prescritto dalla Legge n. 136/2010.

19. VARIAZIONI

L'ARTE Genova si riserva la insindacabile facoltà di introdurre, in sede di esecuzione dei servizi, variazioni qualitative e quantitative, in diminuzione o in aumento, delle prestazioni appaltate nel rispetto dell'art. 106 D. Lgs 50/2016, con l'obbligo del Contraente di adempiere a quanto risultante dalla variazione. Il corrispettivo verrà adeguato di conseguenza.

Nel caso che si rendessero necessarie revisioni alla verifica in conseguenza di modifiche introdotte da sopravvenute disposizioni normative ovvero da mutate esigenze dell'ARTE Genova dopo la sua consegna all'Amministrazione, il Contraente avrà titolo ad un compenso aggiuntivo, calcolato in base ai giorni-uomo effettivamente impiegati ed al corrispondente costo del personale desunto dalle tabelle retributive del contratto CCNL Studi professionali.

Eventuali attività che il Contraente fosse invitato a svolgere per porre rimedio a suoi errori, carenze di esecuzione, negligenze, prestazioni non accettabili, inadempimenti, non comporteranno oneri, spese o costi a carico dell'ARTE Genova.

Il Contraente non avrà facoltà di introdurre di propria iniziativa, e senza l'approvazione scritta dell'ARTE Genova, varianti nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nei documenti contrattuali. In caso di variazioni non autorizzate e per servizi difformi da quanto previsto dai documenti contrattuali o che non fossero eseguiti a regola d'arte, il Contraente dovrà fornire quei servizi che l'ARTE Genova riterrà necessari per assicurare la conformità delle prestazioni ricevute a quanto originariamente previsto, qualunque ne sia l'entità, senza diritto ad alcun compenso e/o indennizzo.

L'ARTE Genova avrà la facoltà discrezionale di accettare eventuali modifiche, come sopra eseguite, qualora le valuti utili e non pregiudizievoli ai pubblici interessi; in tal caso nulla sarà dovuto agli Operatori Economici per presunti maggiori oneri.

Il Contraente non potrà invocare, per la giustificazione di varianti eseguite senza ordine ed approvazione scritta, la mancanza di istruzioni e/o di dettagli, essendo loro obbligo richiederli tempestivamente, sia che si riferiscano al normale sviluppo esecutivo sia che divengano necessari da fatti imprevisti.

20. SOSPENSIONI E DILAZIONE DEI TERMINI

L'Appaltatore non può sospendere o ritardare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'ARTE Genova.

La sospensione o il ritardo dei Servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituiscono inadempimento contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 CC per fatto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'ARTE Genova a mezzo PEC, non vi abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Ai sensi dell'art. 107, c. 1, del D. Lgs n. 50/2016 e smi, qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente il conveniente svolgimento dei Servizi, l'ARTE Genova avrà facoltà di ordinarne la sospensione, salvo a disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale sospensione.

Ai sensi dell'art. 107, c. 2, del D. Lgs n. 50/2016 e smi, sia il R.U.P. può altresì ordinare la sospensione delle attività per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà al Contraente in conseguenza delle sospensioni ordinate, e la durata delle sospensioni sarà calcolata come proroga dei termini di consegna.

La sospensione dei Servizi può essere disposta dall'ARTE Genova in qualsiasi momento con comunicazione a mezzo PEC.

Per la maggiore durata dei Servizi l'Appaltatore non avrà diritto a compensi di sorta.

Ove la sospensione perduri oltre centottanta giorni, le parti avranno entrambe diritto di recesso; in tal caso l'ARTE Genova sarà tenuta a riconoscere all'Appaltatore il corrispettivo per i servizi forniti fino al momento dello scioglimento del Contratto. Nel caso l'Appaltatore eserciti tale diritto di recesso non avrà diritto ad alcun riconoscimento per la parte di Servizi non ancora svolta.

Si applicano, in ogni caso, le ulteriori disposizioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Sono ammesse dilazione dei termini di ultimazione, anche in presenza di cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Contraente, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche autorità che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione dei Servizi o ne rallentino l'esecuzione.

In tal caso il Contraente è tenuto a presentare al RUP, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta.

Le domande di proroga devono essere sempre debitamente motivate e documentate.

Accertata la fondatezza della richiesta dell'Appaltatore, l'ARTE Genova stabilirà l'entità della proroga, salva la facoltà dell'Appaltatore di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi a mezzo PEC entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ARTE Genova.

21. RISOLUZIONE, DIFFIDA AD ADEMPIERE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'ARTE Genova si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento la singola Assegnazione o l'Accordo Quadro qualora il Contraente si rendesse gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni. Tale facoltà sarà esercitabile comunicando al Contraente la decisione, senza che ciò costituisca rinuncia al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

La risoluzione della singola Assegnazione o dell'Accordo Quadro avverrà, previa intimazione da parte dell'ARTE Genova ad adempiere o a rimuovere l'inadempienza, con comunicazione scritta tramite PEC, con la quale sia indicato al Contraente un termine dalla sua ricezione per l'adempimento (art. 1454 C.C.). Il termine sarà stabilito dall'ARTE Genova tenendo conto, in modo particolare, della natura e tipologia dell'obbligazione inadempita, e

non potrà comunque essere inferiore a 15 giorni, salvo i casi d'urgenza.

Trascorso infruttuosamente tale termine l'ARTE Genova potrà dichiarare risolta l'Assegnazione o l'Accordo Quadro, a seconda della riferibilità ad uno o all'altro dell'inadempimento.

Ai sensi dell'art. 1456 C.C., l'Accordo Quadro si risolverà immediatamente di diritto a semplice comunicazione PEC al verificarsi dei seguenti casi, che vengono concordemente qualificati come grave inadempimento:

- tre gravi inosservanze, anche non consecutive, delle clausole dell'Accordo Quadro;
- tre rifiuti di Assegnazione Diretta (due se consecutivi);
- tre mancate presentazioni di offerte (due se consecutive) ovvero la formulazione di tre offerte non idonee (due se consecutive), in caso di Richiesta di Offerta;
- due risoluzioni per inadempimento di singoli contratti attuativi;
- la sospensione o il ritardo unilaterale dei servizi;
- la mancata esibizione o la mancata integrazione del documento di conferimento dei poteri di gestione dell'Accordo Quadro al Responsabile Tecnico;

- il mancato mantenimento dei requisiti previsti nel presente Capitolato Speciale integrati da quelli indicati nell'offerta tecnica per tutta la durata dell'Accordo Quadro;
- il mancato ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l'esercizio dell'attività affidata;
- quattro richieste, anche non consecutive ed eventualmente relative anche a servizi diversi, di adempimento tramite diffida;
- la grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- la cessione dell'azienda, dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente, fatto salvo quanto previsto agli artt. 48 e 110 del Codice;
- la cessione a terzi, in tutto o in parte, dell'Accordo e/o di uno o più singoli incarichi;
- in caso, per tre volte anche non consecutive, l'applicazione delle penali relative ad un servizio superiori il 10% del corrispettivo previsto per il servizio stesso al netto dello sconto di gara, o vengano applicate per più di 6 volte, anche non consecutivamente, penali sui diversi servizi affidati;
- in caso di DURC o Regolarità Contributiva Cassa Professionisti irregolare per due volte consecutive;
- la cessione del contratto o subappalti non autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- motivi di pubblico interesse;
- le ipotesi previste dall'art. 108 del Codice;
- le facoltà concesse dal Codice Civile, di cui l'ARTE Genova può avvalersi in qualsiasi momento dell'esecuzione.

Al verificarsi della risoluzione, l'ARTE Genova seguirà la procedura disciplinata dagli artt. 108 e seguenti del Codice. All'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l'ARTE Genova dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

L'ARTE Genova procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro anche qualora il Contraente risulterà responsabile di uno dei seguenti comportamenti ritenuti grave inadempimento:

- Ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all'obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell'ipotesi che lo svolgimento del medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
- Diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell'attività contrattuale.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera il Contraente dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni ordinate ed in essere alla data in cui è dichiarata, salvo non venga espressamente dispensato.

A seguito della risoluzione l'ARTE Genova avrà facoltà di affidare a terzi l'Appalto. Nel caso in cui non fosse possibile stipulare l'Accordo utilizzando la graduatoria di gara, il Contraente sarà tenuta anche al rimborso delle spese per lo svolgimento di una nuova procedura di gara. In tal caso, l'ARTE Genova incamererà la cauzione definitiva posta a garanzia dell'Accordo Quadro e provvederà ad addebitare al Contraente, eventualmente anche sulle fatture in sospeso, il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

22. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, Codice, non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Possono essere affidate a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze.

Ove consentito, il subappalto dovrà avvenire alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti e alle condizioni indicate nel presente articolo, tenendo presente le dichiarazioni presentate in sede di gara in ordine alle attività che il Contraente intende subappaltare o concedere in cottimo e la terna di subappaltatori di cui intende avvalersi. Il Contraente non potrà pertanto subappaltare o affidare in cottimo attività diverse da quelle indicate nella dichiarazione presentata, né potrà avvalersi di subappaltatori non presenti nella suddetta dichiarazione.

Il Contraente dovrà inoltre sottoporre all'ARTE Genova specifica domanda di autorizzazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto.

L'autorizzazione verrà rilasciata, previo accertamento dei requisiti attestati dalla suddetta documentazione e all'acquisizione del DURC, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza corredata da tutta la documentazione suindicata prevista dalla normativa vigente ed in conformità quanto previsto dall'art. 105 del Codice, salvo proroga per giustificati motivi come previsto dalla legge e fatto salvo il differente termine di cui all'art. 105, comma 8, ultimo capoverso.

Il periodo occorrente all'ARTE Genova per il rilascio della stessa non potrà in nessun caso essere considerato come giusta causa di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate.

Qualora dal controllo dei certificati emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate, il dichiarante decade, con provvedimento di revoca dell'autorizzazione precedentemente rilasciata, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000 in materia di sanzioni penali.

Per quanto attiene al pagamento dei lavori subappaltati, l'ARTE Genova non corrisponderà i pagamenti direttamente ai Subappaltatori, fatto salvo quanto previsto all'art. 105, co. 13 del Codice degli Appalti.

Il Contraente dovrà trasmettere copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti al Subappaltatore o Cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza, l'ARTE Genova sospenderà il successivo pagamento a favore del Contraente, e procederà al pagamento diretto al Subappaltatore secondo l'importo del subappalto autorizzato.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto o in cottimo non può essere oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 3 del Codice dei Contratti non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi e forniture a lavoratori autonomi.

Viceversa, l'affidamento di attività ad imprese individuali è considerato un subappalto.

Il Contraente rimane nei confronti dell'ARTE Genova unico responsabile del perfetto adempimento delle obbligazioni assunte dai Subappaltatori e Cottimisti e da terzi fornitori ed in particolare del rispetto degli obblighi di legge relativi alla tutela dei lavoratori ed altresì alle disposizioni di cui al D. Lgs. 276/2003.

23. CESSIONE DELL'ACCORDO E/O DEI CONTRATTI, OPERAZIONI SOCIETARIE

È fatto divieto al Contraente di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'Accordo e/o i singoli incarichi. Ogni atto contrario è nullo di diritto e l'inosservanza di tale divieto comporterà l'immediata risoluzione dell'Accordo e degli incarichi in essere, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

E' ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'ARTE Genova prima o contestualmente ad ogni richiesta di pagamento.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ARTE Genova fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di esse alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice. Nei sessanta giorni successivi l'ARTE Genova potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'Accordo, con effetti risolutivi sulla situazione in essere.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione di infiltrazioni mafiose e/o di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma precedente senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al precedente punto producono, nei confronti dell'ARTE Genova, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della Legge 23 luglio 1991, n. 223.

Ferma restando l'incredibilità del presente appalto, si precisa che:

- a) Le modifiche negli assetti proprietari conseguenti a cessione di azienda o di ramo d'azienda nonché atti di trasformazione, fusione e scissione del Contraente non hanno effetto nei confronti dell'ARTE Genova finché non ricorrano entrambi i seguenti presupposti:
 - L'operazione sia stata notificata all'ARTE Genova tramite PEC;

- Nei sessanta giorni successivi alla notifica l'ARTE Genova abbia positivamente concluso la verifica del possesso, da parte del cessionario/subentrante, dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di gara. L'ARTE Genova potrà opporsi alla cessione e/o al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto, con effetti risolutivi del medesimo e del relativo contratto qualora ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti:
 1. Non risultino sussistere i requisiti di qualificazione del cessionario/subentrante;
 2. Non risultino sussistere i requisiti richiesti dalla normativa vigente antimafia per il cessionario/subentrante;
 3. Non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti del Contraente nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti del Contraente e dei Subappaltatori, del Subappaltatore stesso e dell'ARTE Genova relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili;
 4. L'appalto e la relativa documentazione contrattuale non risultino interamente accettati dal cessionario/subentrante;
 5. La documentazione prodotta dal Contraente non permetta le verifiche di cui sopra. In assenza di espresso consenso dell'ARTE Genova la cessione/subentro non produrrà effetti;
- b) In caso di affitto d'azienda o di ramo d'azienda da parte del Contraente o degli organi di una eventuale procedura concorsuale il subentro dell'affittuario sarà comunque subordinato alle procedure e alle verifiche di cui al precedente punto "a";
- c) Ai fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia il Contraente dovrà comunicare all'ARTE Genova, tramite raccomandata A/R o PEC, tutte le variazioni che dovessero intervenire negli organismi tecnici/amministrativi dell'impresa entro 5 giorni dalla data in cui tali variazioni dovessero aver effetto;

In caso di cessazione dell'attività del Contraente, anche limitatamente al presente appalto, quest'ultimo e il relativo contratto saranno risolti automaticamente, salvo il diritto dell'ARTE Genova di ritenere dalla liquidazione i danni che le potessero derivare per effetto di tale cessazione.

24. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

L'Appaltatore incaricato deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L'Appaltatore incaricato dovrà altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

25. INCOMPATIBILITÀ

L'operatore economico, con la partecipazione alla gara, dichiara di essere a conoscenza dell'art. 24, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 che si riporta: *"Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non*

può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.”

26. SPESE

Sono a carico di ogni singolo Contraente anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto di competenza.

le spese relative alla pubblicazione, previa comunicazione del relativo importo, dovranno essere rimborsate all'Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Saranno inoltre a carico dell'incaricato i diritti richiesti dall'ordine professionale di appartenenza per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dall'Amministrazione.

27. OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

È fatto obbligo al Contraente di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte dell'ARTE Genova.

I dati forniti al Contraente devono essere trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività prestazionali richieste con espresso divieto di divulgarli o renderli pubblici in ogni forma e modo in osservanza dei principi di segretezza degli atti di ufficio, integrità, correttezza del procedimento.

Valgono in materia anche i principi di riservatezza, segretezza e tutela dei diritti d'autore prescritti dalla vigente normativa.

28. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio al D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., e alle Linee Guida n.1, di attuazione del Decreto stesso, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" al Codice Civile ed a tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.